



Mefop

Premio di produttività

Lorenzo Cicero
Mefop



Mefop

**PREMI DI PRODUTTIVITÀ SOGGETTI
A DETASSAZIONE E VERSAMENTO
NEL FONDO PENSIONE**

Premi di produttività



Mefop

Art. 1, c. 182, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. a)

*«salva espressa rinuncia scritta del prestatore di lavoro, sono soggetti a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento, entro il limite di importo complessivo di **3000 euro lordi**, i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili (...)»*



Art. 1, c. 189, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio per il 2017 (art. 1, comma 160, lett. e)

*«Il limite di cui al comma 182 (3000 euro lordi, ndr) e' aumentato fino ad un importo non superiore a **4000 euro (per accordi stipulati entro il 24.4.2017; cfr. DL 50/2017)** per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, con le modalità specificate nel decreto di cui al comma 188»*

Requisito reddituale



Mefop

Art. 1, c. 186, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (art. 1, comma 160, lett.d)

- **Requisito reddituale:** reddito di lavoro dipendente di importo non superiore a 80.000 euro (riferito all'anno precedente)*.

*ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente percepiti dal soggetto nell'anno precedente rispetto a quello del premio di produttività anche riconducibili a più rapporti di lavoro o ad attività di lavoro svolte all'estero, purché assoggettati a tassazione ordinaria (Cfr. Agenzia Entrate 30 aprile 2013, n. 11/E).



Reddito da lavoro dipendente	Importo premi di produttività	Imposizione fiscale per il lavoratore
≤ 80.000 euro lordi	importo ≤ 3000 euro lordi	imposta sostitutiva con aliquota del 10%
≤ 80.000 euro lordi	importo > 3000 euro lordi	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali
> 80.000 euro lordi	qualsiasi importo	aliquota ordinaria Irpef + relative addizionali regionali



Art. 1, comma 187, Stabilità 2016

L'agevolazione interessa le somme e i valori corrisposti in esecuzione di:

- contratti collettivi territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- contratti collettivi aziendali stipulati dalle Rsa delle suddette associazioni ovvero dalla Rsu.

accordi depositati telematicamente presso la DTL entro 30 giorni dalla sottoscrizione (decreto interministeriale 25 marzo 2016)

Premio di produttività o benefit?



Mefop

Art. 1, comma 184, Stabilità 2016 come modificato dal DDL Bilancio 2017 (articolo 1, comma 160, lett. b)

«Le somme e i valori di cui al comma 2 e all'ultimo periodo del comma 3 dell'articolo 51 del Tuir , non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne' sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr).

Le somme e i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51 concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191 del presente articolo, anche nell'eventualità in cui gli stessi siano fruiti, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 (premio di produttività, entro il plafond di 3000 euro ndr). »



- il lavoratore può scegliere di non ricevere, in tutto o in parte, il premio di produttività e, in alternativa, può scegliere di fruire di «benefit», per gli stessi importi o parte di essi.
- tali «benefit» mantengono il regime di non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro dipendente (fermi restando i limiti di cui al 51 Tuir) pur se derivino, appunto, dalla ‘trasformazione’ di un premio in un benefit anche in denaro.



- Il comma 160, lett. c) dell'unico articolo del DDL Bilancio 2017 introduce, nell'assetto della Stabilità 2016, **il nuovo comma 184 bis**



- «Ai fini dell'applicazione del comma 184, **non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all'imposta sostitutiva disciplinata dai commi da 182 a 191:**
- a) i contributi alle **forme pensionistiche complementari** di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, **delle somme di cui al comma 182** del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati all'articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005.** Tali contributi non concorrono a formare la parte **imponibile delle prestazioni pensionistiche complementari** ai fini dell'applicazione delle previsioni di cui all'articolo 11, comma 6, del medesimo decreto legislativo n. 252 del 2005;
- b) i contributi di **assistenza sanitaria** di cui all'articolo 51, comma 2, lettera a), del Tuir, versati per scelta del lavoratore in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, **anche se eccedenti i limiti indicati nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera a)**;
- c) il valore delle azioni di cui all'articolo 51, comma 2, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ricevute, per scelta del lavoratore, in sostituzione, in tutto o in parte, delle somme di cui al comma 182 del presente articolo, anche se eccedente il limite indicato nel medesimo articolo 51, comma 2, lettera g), e indipendentemente dalle condizioni dallo stesso stabilite»;


... ne consegue che

Il premio di produttività* versato al fondo pensione:

- non viene tassato con l'aliquota sostitutiva del 10%;
- non concorre mai a formare reddito da lavoro dipendente, anche nel caso in cui le somme eccedano il plafond di deducibilità di 5164,57 euro;
- non viene tassato neanche in fase di prestazione.

*nel rispetto dei criteri e nei limiti degli importi già visti (3.000 euro)

Quindi...



ATTENZIONE: La possibilità che il premio di produttività possa essere percepito come contributi di «welfare» non esclude che tali contributi siano versati dal datore di lavoro - anche volontariamente - e indipendentemente dall'erogazione di un premio.

Conseguenze?



Mefop

Premio di produttività al FP	Contributo di Welfare al FP non derivante da conversione del premio (Contributo del datore di lavoro!)
<p>Deducibile anche oltre il plafond di deducibilità di 5164,57 euro [plafond potenziale: 5,164,57+3000 euro]; Esente dall'imposizione fiscale anche in fase di liquidazione delle prestazioni del FP. Contribuzione previdenziale?</p>	<p>Deducibile entro il plafond di 5164,57; Se dedotto, tassato in fase di liquidazione delle prestazioni del FP secondo le aliquote previste dalla normativa; Contribuzione di solidarietà [10%] a carico del datore di lavoro.</p>

Come fa il FP a distinguere le due tipologie? Si attiene alle dichiarazioni del datore di lavoro e del lavoratore.



- Contributo di solidarietà? Si attendono indicazioni Inps;
- Opportunità di modificare i sistemi informatici dei FP al fine di identificare la contribuzione versata come conversione del premio di produttività;